



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/59 del 25.10.2022

**Modalità operative per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico
e definizione dei criteri per la determinazione dei relativi compensi**

(Articolo 6, D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito con legge n. 120 del 11.9.2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successive modifiche e integrazioni)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. | TERMINI DI COSTITUZIONE E DURATA DEL C.C.T. | 4 |
| 2.1 | DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI | 4 |
| 2.2 | INOTTEMPERANZA DELL'OBBLIGO DI COSTITUZIONE | 5 |
| 3. | REQUISITI PROFESSIONALI | 5 |
| 4. | REQUISITI GENERALI | 7 |
| 5. | DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL C.C.T. | 8 |
| 5.1 | MODALITÀ OPERATIVE | 9 |
| 6. | DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E COSTITUZIONE DEL C.C.T. | 10 |
| 7. | CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE | 10 |
| 8. | CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI | 11 |
| 9. | ROTAZIONE | 11 |
| 10. | INFORMAZIONI | 12 |
| 11. | DETERMINAZIONI E PARERI | 12 |
| 12. | CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI | 12 |
| 13. | CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ | 13 |
| 14. | COMPENSO | 14 |
| 15. | ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO | 15 |



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La nomina del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito "C.C.T."), prevista dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 (di seguito DL Semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 50/2016, operanti nei settori ordinari, nei settori speciali e nell'ambito delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato (di seguito "P.P.P."), nonché per gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo articolo 3.
2. La nomina del C.C.T. è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, inclusi i lavori di manutenzione straordinaria, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 6, DL Semplificazioni), da bandire fino al 30.6.2023, oppure in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni e per quelli ancora non aggiudicati o non consegnati alla medesima data o affidati sulla base di norme previgenti al D.Lgs. n. 50/2016.
3. La nomina è, altresì, obbligatoria per i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici, con la precisazione che, nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico, l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso mentre, nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
4. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del C.C.T. è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'adempimento, gli affidamenti relativi a forniture e servizi. Nel caso di contratti misti di lavori, servizi e forniture, la costituzione del C.C.T. è disposta ogniqualvolta la parte dei lavori superi la soglia comunitaria; in detta ipotesi il C.C.T. può conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.
6. L'importo di riferimento per l'adempimento dell'obbligo, è quello dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
7. Il C.C.T. deve essere obbligatoriamente costituito nel caso in cui l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria a seguito di varianti, durante la fase di esecuzione del contratto.
8. In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 3 del codice degli appalti, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l'impegno di costituire il C.C.T., qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.
9. Per le procedure di gara da avviare entro il 30.6.2023, lo schema di contratto dovrà prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti alle modalità di attivazione e operatività dell'organo tecnico, in conformità al presente documento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Per la nomina del C.C.T. negli appalti in fase di esecuzione, la stazione appaltante provvede a disciplinarne le modalità operative con atto integrativo al contratto originario, in conformità al presente documento.

2. TERMINI DI COSTITUZIONE E DURATA DEL C.C.T.

1. La costituzione del C.C.T. deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o, comunque, non oltre dieci giorni da tale data.
2. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, il C.C.T. è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data (ultimo capoverso, comma 1, art. 6, DL Semplificazioni).
3. Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria, in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, la costituzione del C.C.T. deve intervenire preferibilmente prima dell'approvazione della variante, al fine di poter acquisire, se del caso, la determinazione del C.C.T. nella fase preparatoria alla definizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il C.C.T. deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.
4. Il C.C.T. è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di determinazioni in merito allo stesso.
5. I C.C.T. già costituiti nel periodo di vigenza dell'istituto di cui al DL Semplificazioni, continuano ad operare anche successivamente al 30.6.2023, salvo diverso accordo tra le parti.

2.1 Determinazione del numero dei componenti

1. Il C.C.T. è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Tenuto conto del divieto di disporre CTU, previsto dall'art. 6, comma 7, del DL Semplificazioni e della ristrettezza dei termini decisionali, almeno uno dei membri nominati deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.
3. L'eventuale opzione esercitata dalla stazione appaltante, su impulso del RUP, per un C.C.T. composto da cinque componenti, deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva del contratto che per la sua complessità e/o specificità richiede l'apporto di competenze diversificate e trasversali.
4. La costituzione del C.C.T. con cinque componenti è necessaria qualora le parti attribuiscono alle decisioni del Collegio natura di lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze come sopra previsti e richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del DL Semplificazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2 Inottemperanza dell'obbligo di costituzione

1. L'inottemperanza o il ritardo nella costituzione del C.C.T., nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del DL Semplificazioni.
2. Per la stazione appaltante, l'inottemperanza, analogamente al ritardo, è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge. Nelle predette ipotesi, il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.
3. Per l'operatore economico l'eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo.
4. In caso di mancata designazione, la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del C.C.T..

3. REQUISITI PROFESSIONALI

1. I componenti del C.C.T. sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del DL Semplificazioni, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.
2. Possono essere nominati presidenti di C.C.T. i soggetti che, ferma la qualificazione professionale sopra richiesta, siano in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
 - a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
 - b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile; iscritti all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui alla precedente lettera a) o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.
3. Possono essere nominati componenti del C.C.T. i soggetti che, ferma la qualificazione professionale sopra richiesta, siano in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
- a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni, con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2, ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
- b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni, con significativa esperienza documentabile



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni, con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

4. REQUISITI GENERALI

1. Non possono proporre la candidatura alla carica di componente e di presidente del C.C.T., coloro che:

- a) hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - h) hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
2. Le cause di esclusione di cui al punto 4.1, lettere dalla a) alla g), operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL C.C.T.

1. I componenti del C.C.T. possono essere scelti dalle parti di comune accordo oppure le parti possono concordare che ciascuna di esse designi uno o due componenti - individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 - e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di parte, entro 10 (dieci) giorni dalla loro accettazione dell'incarico. Le designazioni sono espresse dalle parti tramite scambio di mail certificate. Per i dipendenti designati dall'Amministrazione regionale, si rinvia all'articolo 1, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 37/1 del 11.1.2021.
2. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalla Regione o dalla Città metropolitana per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ricevimento della medesima, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un presidente nei casi di incompatibilità. La designazione da parte della Regione è espressa dalla Direzione generale dell'Assessorato competente nello specifico settore di afferenza del contratto. Le opere pubbliche di interesse regionale sono individuate ai sensi del Capo I, Titolo II, della legge regionale 13.3.2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Per le opere di interesse comunale, il presidente, in caso di disaccordo delle parti, è nominato dalla Direzione generale dell'Assessorato competente nello specifico settore di afferenza del contratto.

Per le opere di interesse provinciale, finanziate dalla Regione, il presidente è nominato dalla Direzione generale dell'Assessorato regionale finanziatore, competente nello specifico settore di afferenza del contratto.

Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stazione appaltante o finanzia interamente l'opera, il presidente viene nominato dallo stesso Ministero sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La nomina dei componenti dei C.C.T., anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, è esclusa dalle procedure concorsuali disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016.
4. Per le designazioni di parte pubblica si applicano i principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

5.1 Modalità operative

1. Nel caso di appalti in corso di esecuzione, allo scopo di individuare celermente i membri del C.C.T., il Dirigente del servizio interessato della stazione appaltante, su impulso con il RUP, designa con proprio atto il/i componente/i di parte.
2. Le stazioni appaltanti o le amministrazioni interessate in situazioni di urgenza correlate ad appalti in corso di esecuzione, prima dell'istituzione dell'elenco aperto di cui al comma successivo, possono individuare il/i componente/i di parte con apposito avviso di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità.
3. Per la designazione dei componenti del C.C.T., al di fuori delle esigenze urgenti correlate agli appalti in corso di esecuzione, si procede mediante l'istituzione di un elenco aperto di professionisti, con le modalità che saranno stabilite con successivo avviso pubblico, in conformità al presente documento.
4. Il RUP comunica all'appaltatore, entro due giorni dalla designazione, il nominativo del/dei componente/i della stazione appaltante e richiede allo stesso la designazione del/dei componente/i di propria nomina. Unitamente alla comunicazione, il RUP trasmette all'appaltatore lo schema di disciplinare di incarico e il presente documento per la relativa accettazione da parte del/dei componente/i di relativa designazione. Il/i designato/i devono preliminarmente rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali, stabiliti dagli articoli 3 e 4 e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all'art. 7.
5. La sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dell'appaltatore e del/dei componente/i perfeziona la/le nomina/e di parte.



6. DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E COSTITUZIONE DEL C.C.T.

1. Il RUP, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla ricezione della designazione di cui all'art. 5.1., comma 1, comunica la stessa al presidente, il quale deve confermare l'accettazione dell'incarico e rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali, stabiliti dagli articoli 3 e 4, e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all'art. 7.
2. Il RUP trasmette, inoltre, al presidente designato, il disciplinare di incarico e il presente documento, per la relativa accettazione.
3. Il procedimento di designazione del C.C.T. si intende perfezionato con l'accettazione del presidente individuato dalle parti o dalla Regione o dal Ministero.
4. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il C.C.T. sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.
5. Nel verbale di cui sopra:
 - a. sia il presidente sia i componenti del C.C.T. dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.D.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;
 - b. le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del C.C.T. abbiano natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020;
 - c. si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui all'articolo 14, degli oneri di funzionamento del C.C.T., nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa del compenso al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
6. Il dirigente del servizio interessato adotta il provvedimento di costituzione del C.C.T., dando atto delle designazioni espresse e garantendone la pubblicità nelle forme di legge.
7. La sostituzione del presidente e/o dei componenti del C.C.T., che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, è disposta con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

7. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i componenti e il presidente del C.C.T. devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità.
2. E' incompatibile con la nomina a componente del C.C.T. colui che:
 - a. ha svolto, o svolge, per la parte pubblica o per l'operatore economico esecutore dei lavori, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto di affidamento;
 - b. egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori cui si riferisce la costituzione del C.C.T.;
 - c. si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - e. si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
 - f. si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 6, comma 8, del DL Semplificazioni;
 - g. abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del C.C.T..
3. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'incarico.
 4. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 della propria amministrazione o di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 31/1998 per i dipendenti del sistema Regione o, per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001, nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
 5. Resta inteso che i componenti del C.C.T., incluso il presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro né rivestire l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento.

8. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse alla candidatura, o in sede di iscrizione all'elenco aperto di cui all'art. 15, sono soggette a controllo da parte dell'amministrazione che ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse o che ha richiesto la designazione del presidente o ha utilizzato l'elenco aperto per individuare e nominare il proprio rappresentante nel C.C.T..
2. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti determina l'esclusione dalla procedura o la cancellazione dall'Elenco.
3. I soggetti diversi dalla Regione che utilizzano l'elenco aperto, comunicano alla struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dello stesso, eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
4. I professionisti sono cancellati dall'elenco aperto, costituito ai sensi dell'art. 15, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione dal loro presentata.

9. ROTAZIONE

1. L'incarico di membro del C.C.T. deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il dirigente tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

10. INFORMAZIONI

1. Successivamente alla costituzione del C.C.T., la/e parte/i hanno il dovere di fornire allo stesso le informazioni e le copie del contratto e di tutti i documenti necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico.
2. Tutte le informazioni fornite al C.C.T. durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

11. DETERMINAZIONI E PARERI

1. Il C.C.T. ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
2. Le decisioni assunte dal C.C.T., ai sensi dell'art. 6 del DL Semplificazioni, sono determinazioni aventi carattere dispositivo e natura di lodo contrattuale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Le determinazioni del C.C.T. sono, pertanto, impugnabili nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.
3. È onere delle parti manifestare espressamente la volontà di non riconoscere alla determinazione del C.C.T., al più tardi nel verbale di cui all'art. 6, la natura di lodo arbitrale contrattuale, non rinunciando a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
4. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del C.C.T., quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, del DL Semplificazioni, relativi alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza delle determinazioni del C.C.T. in ordine alla responsabilità delle parti.
5. Le decisioni assunte dal C.C.T., ai sensi dell'art. 5 del DL Semplificazioni, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei lavori, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del DL Semplificazioni, assumono valore di parere obbligatorio ma non vincolante, ferma restando la competenza decisionale del RUP e della stazione appaltante in materia di sospensioni.

12. CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI

1. Le determinazioni sono assunte entro quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ad eccezione dei casi in cui per particolari esigenze istruttorie, tali termini possono essere incrementati a venti giorni. I termini previsti decorrono solo laddove sia stata fornita al C.C.T. tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. Le decisioni del C.C.T. sono assunte a maggioranza dei propri componenti.
2. Qualora la documentazione di cui al precedente comma non sia stata messa a disposizione del C.C.T., il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del C.C.T., il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.
 3. La determinazione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e sulle problematiche espresse dalle parti o dai soggetti di cui alla lett. b) del punto 4 e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio tra le parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.
 4. La determinazione deve contenere:
 - a. l'indicazione dei componenti del C.C.T.;
 - b. l'indicazione delle parti e dei soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto (DL, DEC, RUP, coordinatore della sicurezza, collaudatore in corso d'opera, altro), ove siano state consultate, se ritenuto necessario per garantire una compiuta esaustività;
 - c. l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o dal RUP o dalla DL o dagli altri soggetti qualificati di cui alla lett. b), evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
 - d. la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
 - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f. Il dispositivo, espresso secondo i canoni della chiarezza e della univocità, al fine di garantirne l'immediata eseguibilità;
 - g. l'indicazione della sede della determinazione o delle modalità con cui è stata emessa;
 - h. la sottoscrizione di tutti i componenti del C.C.T., con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
 - i. un allegato, avente funzione di resoconto dell'attività svolta, con l'indicazione del compenso, calcolato ai sensi dell'art. 14 e la relativa ripartizione tra le parti.

13. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il C.C.T. deve essere portato a conoscenza, di volta in volta, dalle parti, di tutte le circostanze correlate all'andamento dei lavori, che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, anche in occasione delle riunioni periodiche con le parti o con i soggetti di cui all'art. 12, lett. b).
2. Il C.C.T. emette le proprie determinazioni o pareri esclusivamente su impulso di ciascuna delle parti o di entrambe congiuntamente, che sottopongono allo stesso, mediante quesiti, le problematiche sorte, oggetto della controversia o della disputa. In assenza dei quesiti delle parti, il C.C.T. non può intervenire autonomamente o emettere pareri o determinazioni.
3. Le richieste di parere o determinazioni del C.C.T. devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione, circostanziando il quesito proposto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Al C.C.T. è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi. Ogni riunione del C.C.T. è verbalizzata.
5. Nella conduzione delle riunioni, il C.C.T. deve garantire il contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che sono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.
6. Il C.C.T. informa le parti, il RUP e la commissione di collaudo, circa le attività di propria competenza.
7. Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del C.C.T., nonché, in forma succinta, l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.
8. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.
9. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il C.C.T. è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

14. COMPENSO

1. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dal comma 7-bis dell'articolo 6 del DL Semplificazioni.
2. Il compenso per ciascun componente del C.C.T. è costituito:
 - a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 13, comma 9, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;
 - b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso C.C.T.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
3. Fermo quanto previsto al punto che precede, il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del C.C.T. non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al comma 2, lettera



- a), del presente articolo, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.
4. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a C.C.T. non ancora costituiti:
 - i) qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;
 - ii) qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.
 5. Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL Semplificazioni, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al C.C.T. vengano posti contestualmente più quesiti.
 6. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del C.C.T. indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.
 7. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
 8. Il compenso di ognuno dei componenti del C.C.T. grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto ai componenti del C.C.T. entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 14.2., lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.
 9. Nel verbale di costituzione di cui all'art. 6, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del C.C.T. un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.
 10. Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del C.C.T., compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.
 11. Al fine di evitare che l'appartenenza ad una determinata pubblica amministrazione possa creare situazioni di disparità di trattamento e di sperequazione tra i dipendenti pubblici nominati membri del Collegio, l'assunzione degli incarichi nel C.C.T. è regolata unicamente dai vigenti limiti di legge.
 12. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

15. ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO

1. La Direzione generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici procede all'istituzione di un elenco aperto di soggetti qualificati, come individuati all'art. 3, all'interno del quale, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, saranno individuati i componenti del C.C.T..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'elenco dovrà essere organizzato in sezioni, sulla base dei profili professionali, tenuto conto dei seguenti settori:
 - ingegneria;
 - architettura;
 - giuridico;
 - economico.
3. Ciascuna sezione dovrà essere utilizzata, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per le designazioni di propria competenza e potrà essere utilizzata anche dall'appaltatore.
4. L'Elenco potrà essere utilizzato dalle altre stazioni appaltanti e dai soggetti privati, per le nomine di rispettiva competenza.
5. L'elenco nominativo dei professionisti, suddiviso in distinte sezioni in base ai quattro profili professionali indicati dall'art. 6 del DL Semplificazioni e i suoi successivi aggiornamenti, nonché i curricula vitae trasmessi unitamente all'istanza di iscrizione, saranno consultabili dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici che siano parte di un contratto di appalto di lavori pubblici, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 6 D.L. n. 76/2020. La comunicazione suddetta avverrà previa adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, quali la costituzione di apposita area riservata sul sito web istituzionale, e, nelle more dell'istituzione del sistema suddetto, tramite richiesta da formalizzare via pec alla Direzione generale dei Lavori Pubblici, con indicazione dei dati identificativi l'appalto relativamente al quale si intende procedere alla nomina, ferma, in ogni caso, l'autorizzazione resa in tal senso dal professionista all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione.